

Enti Pubblici
Consorzio
CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA

Rettifica

Modifiche allo Statuto del Consorzio I Castelli della Sapienza

STATUTO

Consorzio "I Castelli della Sapienza"

Approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 21.12.2021
modificato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 03.05.2024



Consorzio "I Castelli della Sapienza"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA E AMBITO TERRITORIALE

- 1) E' costituito, ai sensi degli articoli 30 e 31 del d.lgs n. 267/00, un consorzio fra i Comuni di Artena, Carpineto Romano, Genazzano, Labico, Valmontone e Zagarolo, cui hanno successivamente aderito i Comuni di Cave, Galliciano nel Lazio, Paliano, Colonna, Lariano e Poli per attuare, nell'ambito delle rispettive competenze anche territoriali, iniziative comuni nella gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali.
- 2) Il consorzio è denominato "I CASTELLI DELLA SAPIENZA" e può essere anche indicato con la sigla C.C.S., nonché, nell'ambito del presente Statuto, con la semplice espressione "Consorzio".
- 3) Il Consorzio è dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e statutaria ed è disciplinato dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dal presente Statuto e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento previste per i consorzi. In ogni caso, per quanto concerne il regime fiscale, la contabilità e la finanza si applicano le norme previste per i Consorzi locali, come previsto dall'art. 31, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Valmontone, nel Palazzo Doria Pamphilj, e opera, di regola, nel territorio degli enti locali consorziati; al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale, di meglio perseguire i propri scopi ed obiettivi, ovvero di realizzare le finalità imprenditoriali previste dal piano programma, il Consorzio può peraltro svolgere la propria attività anche al di fuori di detto territorio.
- 5) Presso ogni Comune consorziato potrà essere istituita un'unità operativa locale con utenza corrispondente al territorio comunale.

Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO

- 1) Il Consorzio deve provvedere, nel rispetto degli indirizzi degli enti locali aderenti, delle direttive e dei piani regionali, nonché dei protocolli sottoscritti tra le Università ed i sindaci ovvero singoli istituti rappresentativi degli enti locali facenti parte del Consorzio, a progettare e programmare le seguenti attività, che può gestire direttamente, ovvero mediante convenzioni ed affidamenti sia a soggetti operanti nel campo universitario sia a terzi:
 - a) la progettazione e la realizzazione di master e di corsi post-lauream;

- b) la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione universitaria di primo e secondo livello nonché di formazione permanente;
- c) la realizzazione di laboratori tecnici ed umanistici;
- d) la cura, la gestione, l'istituzione ed il potenziamento di biblioteche ed archivi, compresi quelli specialistici, da gestire anche su supporto informatico;
- e) l'organizzazione di congressi, mostre, conferenze;
- f) l'attività di studio e di ricerca;
- g) la realizzazione di progetti di formazione o di studio e ricerca avanzati al alto contenuto tecnologico e di innovazione;
- h) la realizzazione di accordi o intese con realtà del mondo imprenditoriale volti a prevedere stage o momenti operativi da includere nei programmi di svolgimento dei progetti formativi nonché a promuovere opportunità lavorative e sbocchi occupazionali.
- i) la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento e la divulgazione delle innovazioni organizzative, gestionali e delle buone pratiche finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e alla tempestività dell'azione amministrativa;
- l) la formazione continua dei dipendenti pubblici, la formazione e l'aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo; (3)
- m) la progettazione e la realizzazione di attività inserite nei programmi regionali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali; (3)
- n) la promozione di azioni tese alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In quest'ambito il Consorzio può svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e di formazione sui temi della storia, dell'arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità e all'organizzazione di manifestazioni in genere.
- o) servizi di foresteria;
- p) istituzione e gestione di biblioteche;
- q) servizi accessori alle predette attività.

Alle attività sopra indicate si aggiungono tutte le diverse attività che l'Università intenda promuovere nell'ambito del processo di ristrutturazione del sistema universitario metropolitano, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra le Università e i sindaci degli Enti Locali facenti parte del Consorzio.

2) Scopo del Consorzio è di permettere la gestione associata di uno o più servizi pubblici nell'ambito del territorio degli Enti Locali aderenti, valorizzando gli edifici storici di cui gli Enti territoriali abbiano la disponibilità ed esistenti nei centri storici degli Enti Locali aderenti al Consorzio. E' ammesso il perseguimento degli scopi del Consorzio anche mediante attività economiche e produttive, purché esaltino i luoghi e le strutture di riferimento nel loro ruolo di vestigia storica, di prestigiosa dimora di rappresentanza, di simbolo della memoria storica della popolazione.

3) Ciascun soggetto consorziato, laddove intenda intraprendere attività riconducibili all'oggetto e allo scopo del Consorzio, richiede l'approvazione e l'autorizzazione del Consorzio medesimo, in ordine sia alla opportunità dell'attività che intende promuovere, sia alla programmazione ed alle concrete modalità di attuazione della stessa.

4) Singoli Enti Locali, nonché le agenzie o gli istituti che ne costituiscono diretta promanazione o ne assumono i poteri rappresentativi in determinati settori delle rispettive attività, separatamente o congiuntamente tra loro, possono altresì conferire al Consorzio, con formale provvedimento e previa intesa con il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio stesso, la gestione di ulteriori attività nel campo economico e sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane all'uopo necessarie.

Art. 3 – CONVENZIONE

1) Ciascun Ente Locale aderente, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Consiglio, deve approvare lo statuto del Consorzio unitamente ad una convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. La convenzione, redatta ai sensi degli artt. 30 ss., d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 4 - DURATA

1) La durata del Consorzio è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre 2041 (31.12.2041). Ogni quinquennio l'Assemblea Consortile deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del Consorzio. Tuttavia il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutti gli Enti Locali consorziati; in tal caso viene posto in liquidazione con attribuzione a ciascuno degli Enti delle quote di spettanza in rapporto ai conferimenti ed alla quota di partecipazione.

Art. 5 - AMMISSIONE E RECESSO

1) Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione al Consorzio, anche dopo la sua istituzione, di altri Enti locali che condividano esigenze ed interessi con gli Enti consorziati, in virtù dell'appartenenza alla medesima area territoriale e del comune intento di promuovere l'oggetto e gli scopi del Consorzio. La loro ammissione, deliberata anche nei modi e nei tempi dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti, comporta l'adesione ai principi del sodalizio, implica la piena conoscenza e l'integrale accettazione del presente Statuto e comporta il dovere di conferire la disponibilità in favore del Consorzio di sedi e luoghi rappresentativi.

- 2) La dichiarazione di recesso di un Ente consorziato ha effetto dall'esercizio successivo. L'Ente che recede, pertanto, rimane obbligato anche dopo l'uscita dal Consorzio per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli atti con effetti permanenti.
- 3) All'Ente recedente verranno restituiti gli impianti conferiti al Consorzio e quelli costruiti dal Consorzio con mezzi finanziari forniti esclusivamente, in via diretta o indiretta, dall'Ente recedente.
- 4) Gli impianti costruiti nel territorio dell'Ente recedente attraverso finanziamenti o agevolazioni economiche ottenuti in ragione dell'appartenenza al Consorzio potranno essere resi all'Ente recedente solo dietro idoneo conguaglio economico in favore del Consorzio, la cui entità sarà inversamente proporzionale alla durata del periodo di appartenenza al Consorzio da parte dell'Ente che recede. Il predetto conguaglio va in particolare calcolato operando un bilanciamento tra la perdita patrimoniale che il Consorzio subisce, pure in considerazione del contributo da quest'ultimo offerto, direttamente o indirettamente, alla costruzione dell'impianto, ed il vantaggio economico dell'Ente recedente, che mantiene come proprio un bene acquisito con il contributo di mezzi finanziari forniti dal Consorzio ed in funzione delle attività consortili.
- 5) Alla regolamentazione delle conseguenze patrimoniali del recesso dei singoli Enti aderenti dal Consorzio, in particolare per quanto attiene alla sorte dei conferimenti, può provvedersi con apposita convenzione, anche in deroga a quanto previsto nei superiori commi 3 e 4.

Art. 6 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- 1) Nello svolgimento delle attività tese alla realizzazione dell'oggetto e degli scopi del Consorzio, il Consorzio stesso può avvalersi della collaborazione e della cooperazione di altri Enti da stabilirsi attraverso apposite Convenzioni.

Art. 7 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea Consortile
- 2) il Presidente del Consorzio
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 5) il Direttore Amministrativo
- 6) l'Organo di Revisione dei Conti
- 7) il Comitato Scientifico
- 8) il Direttore Culturale

Art. 8 - ASSEMBLEA CONSORTILE

- 1) L'assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi degli Enti aderenti ed ai fini statutari. E' composta dai Sindaci e dai Presidenti degli Enti Locali facenti parte del Consorzio (o da un loro delegato) e da due Consiglieri (di cui uno di minoranza) per ogni Ente, ed è presieduta dal Presidente del Consorzio, nominato dalla stessa Assemblea.

2) L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche fuori della sede legale, mediante inoltro di apposita mail o PEC presso gli indirizzi di posta elettronica, previamente comunicati dai Consiglieri. La convocazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, sarà effettuata solo per i Consiglieri che non autorizzano l'invio delle convocazioni con le modalità telematiche. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione nonché l'indicazione degli argomenti da trattarsi nell'Adunanza. L'avviso di convocazione dei componenti dovrà pervenire, presso il domicilio dagli stessi eletto, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3) All'Assemblea, convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi annuale e pluriennale e del conto consuntivo, in particolare spetta il compito di:

- formulare gli indirizzi programmatici sulla base dei quali il Consiglio d'Amministrazione

delibera il piano programma;

- approvare i bilanci preventivi annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;

- nominare, sia nel suo seno che al di fuori, il Presidente del Consorzio, nonché, fuori dal suo seno il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Organo di Revisione Contabile;

- modificare il presente statuto; se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli Enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per un nuovo consorzio;

- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

- determinare le indennità ed i compensi in favore degli organi del Consorzio, nel rispetto di limiti di legge e salva diversa previsione statutaria.

4) L'Assemblea, inoltre, si riunisce quando richiesto dai componenti rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) degli Enti partecipanti al Consorzio, ovvero ogni qualvolta il Presidente del Consorzio, anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Revisione dei Conti, ravvisi la sussistenza di questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del Consorzio.

5) L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con l'intervento di consorziati che rappresentino almeno il 60% dei componenti;

b) in seconda convocazione, con l'intervento di consorziati che rappresentino almeno il 30% dei componenti.

6) L'Assemblea delibera con le forme e le modalità prescritte per i Consigli comunali. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri designati, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dal presente statuto e dalla convenzione.

7) Alle adunanze dell'Assemblea partecipa senza diritto di voto il Presidente del consiglio d'Amministrazione.

8) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino argomenti che presuppongono valutazioni o apprezzamenti su persone di carattere riservato.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea vengono pubblicate sull'Albo pretorio *on line* del Consorzio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente

Art. 9 - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

- 1) Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
 - b) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche.
- 2) Il Presidente del Consorzio rimane in carica per cinque anni e non può essere eletto più di due volte consecutivamente.
- 3) Il Presidente del Consorzio è altresì componente del Comitato Scientifico.
- 4) Il Presidente del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, senza diritto di voto.
- 5) All'atto della nomina del Presidente del Consorzio è nominato il Vice Presidente del Consorzio il quale, in caso di motivata assenza del Presidente e per tutta la durata della stessa, ne esercita le funzioni. Il Vice Presidente cessa dalla carica insieme al Presidente, qualunque sia la causa di cessazione dalla carica di quest'ultimo.

Art. 10 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di amministrazione del Consorzio. E' composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e da altri quattro (4) membri nominati dall'Assemblea Consortile.
 - 1-bis) Partecipa ai lavori del Consiglio d'Amministrazione il Presidente del Consorzio, senza diritto di voto.
- 2) Il Presidente e i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea fuori dal proprio seno, sulla base di *curricula vitae* dei candidati, che devono possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e dovranno, se nominati, dare dimostrazione del possesso dei requisiti professionali prescritti o dagli stessi indicati.
- 3) Le singole cause di incompatibilità rispetto alla carica di componente del Consiglio d'Amministrazione sono individuate dalla legge vigente, cui integralmente si rinvia.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, e comunque sino all'insediamento del successivo, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data di nomina. Ogni membro del Consiglio è rieleggibile, ma il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto più di tre volte consecutivamente;
- 5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, cui delegare l'esercizio delle proprie funzioni in caso di assenza.
- 6) Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con l'Ente stesso e salvo il rimborso delle spese in caso di condanna.
- 7) 7.1 In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il consiglio decade e si procede allo scioglimento dello stesso. I componenti rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.

7.2 In caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà alla sostituzione dello stesso secondo le modalità previste per la nomina del consiglio stesso e il componente resta in carica fino alla scadenza quinquennale del Consiglio di Amministrazione”.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1) Al Consiglio d'Amministrazione spettano, nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali impartiti dall'Assemblea consortile e dal Comitato Scientifico, tutte le determinazioni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio. A tal fine, il Consiglio determina i programmi, esercita la vigilanza sulla gestione del Consorzio e ne verifica i risultati.

2) In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa:

- a) delibera il piano programma secondo gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea Consortile, nonché il bilancio previsionale economico annuale da trasmettere per l'approvazione all'Assemblea Consortile;
- b) delibera la contrazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari destinati ad investimenti;
- c) disciplina le tariffe per i servizi;
- d) adotta i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento del Consorzio;
- e) assume e nomina i dirigenti, ne delibera la collocazione nel Consorzio e la risoluzione del rapporto di lavoro, su proposta del Direttore Amministrativo;
- f) può deliberare, per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni consultive formate parzialmente od esclusivamente da esperti qualificati esterni al Consorzio;
- g) delibera la costituzione in giudizio del Consorzio, salvo che per le liti riguardanti la riscossione dei crediti derivanti dal normale esercizio del Consorzio stesso.
- h) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta (60) giorni successivi, a pena di decadenza.

3) I membri del Consiglio d'Amministrazione devono adempiere agli obblighi imposti loro dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, devono ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obiettivo del pareggio economico attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4) Al Consiglio d'Amministrazione compete, altresì, compiere tutti gli atti, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, ritenuti necessari ed opportuni per l'attuazione degli scopi del Consorzio, salvo quanto per Statuto o per legge sia riservato ad altri organi.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese. Si riunisce altresì su richiesta motivata, contenente gli argomenti da trattare, di uno dei Consiglieri o del Direttore Amministrativo. Il Consiglio è convocato su richiesta dell'Organo di Revisione dei Conti

allorquando lo stesso, nello svolgimento della sua funzione, riscontri gravi irregolarità nella gestione amministrativo-contabile del Consorzio.

2) La riunione deve essere fissata non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta e l'avviso di convocazione, oltre al luogo della riunione, deve indicare gli argomenti da trattare con la relativa documentazione.

3) Il Consiglio, se sussiste unanime consenso dei suoi membri, può porre in discussione ed approvare argomenti non previsti dell'ordine del giorno, sempre che ricorrano motivi di comprovata urgenza ed indifferibilità. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione dei Conti presso il domicilio eletto o, in mancanza, presso l'indirizzo e -mail o P.E.C. previamente comunicato.

Art. 13 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E MODALITA' DI DELIBERAZIONE

1) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. A parità di voti prevale quello del Presidente.

2) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; hanno diritto di assistere il Presidente dell'Assemblea e l'Organo di Revisione dei Conti. L'Assemblea può deliberare la decadenza dall'ufficio dei membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

3) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Amministrativo, facente funzioni di Segretario. Nel verbale devono essere riassunte o riportate testualmente, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni rese nell'adunanza dai singoli componenti del Consiglio.

Art. 14 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio d'Amministrazione; coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2) Egli è nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno e deve possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale. Dura in carica cinque anni al fine di garantire la continuità della gestione e non può essere eletto più di due volte consecutivamente.

3) In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- sottopone al Consiglio d'Amministrazione lo schema del piano programma, e all'Assemblea lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio annuale e del conto consuntivo;
- rappresenta legalmente, sia in giudizio che nei confronti dei terzi, il Consorzio;
- sovrintende e coordina l'attività del Consiglio d'Amministrazione stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
- sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;
- partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.

Art. 15 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1) La direzione del Consorzio è affidata al Direttore Amministrativo, nominato preferibilmente tra soggetti appartenenti agli Enti consorziati ed aventi la qualifica di Segretario Comunale o di Istruttore Direttivo Amministrativo e/o Contabile, in possesso di elevati titoli professionali e di una comprovata esperienza gestionale – amministrativa maturata in Enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali. Ove ciò non sia possibile, lo stesso è nominato a seguito di procedura di selezione, anche tra soggetti aventi qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, o di qualifica equivalente, di Enti non aderenti al Consorzio.

2) Il Direttore Amministrativo del Consorzio assume incarico triennale e può essere confermato di triennio in triennio. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore Amministrativo è regolato dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia, salvo che non si configuri un rapporto diverso da quello dipendente. In quest' ultimo caso, il Direttore Amministrativo non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. L'entità del compenso destinato in concreto al Direttore Amministrativo, nel rispetto dei criteri di cui sopra, viene determinata su proposta del Consiglio d'Amministrazione avendo quale riferimento normativo il contratto già in godimento da parte del dipendente, quantificandolo lo stesso in misura percentuale al trattamento economico in godimento e correlandolo al carico di lavoro attribuito, alle funzioni esercitate e alle relative responsabilità .

3) Il Direttore Amministrativo:

- ha la responsabilità gestionale del Consorzio;
- dirige il personale del Consorzio;
- esegue le direttive del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- presiede le commissioni di gara per lavori e forniture nonché le commissioni per la selezione del personale;
- effettua, sotto la propria responsabilità, rendendone conto ogni due mesi al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, le spese in economia per materiali, forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi, nonché le spese generali, nel limite unitario dello 0,010% (zero virgola zero dieci per cento) dell'importo globale dei costi previsti dal bilancio annuale. L'importo complessivo di tali spese non potrà eccedere il 2% del suddetto importo globale.

4) Il ricorso alle spese in economia può essere giustificato esclusivamente per assicurare il normale funzionamento del Consorzio, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

5) Restano escluse dalle limitazioni di cui sopra le spese a carattere ricorrente o continuativo per imposte, tasse, personale, energia e forniture di pubblici servizi, fermi rimanendo i limiti derivanti dalle previsioni del bilancio.

6) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le altre funzioni non espressamente attribuite dal presente Statuto al Presidente del Consorzio, al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7) La cessazione dall'incarico di Direttore Amministrativo prima della scadenza del mandato può avvenire nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - L'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1) L'Organo di Revisione dei Conti può assumere composizione monocratica ovvero collegiale.

2) Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto e con particolare riferimento alla disciplina dei requisiti soggettivi professionali dei componenti dell'Organo, alla durata del relativo incarico, alle cause di cessazione dalla carica, di incompatibilità e di ineleggibilità, alle attribuzioni e alle modalità di funzionamento dell'Organo, alle responsabilità ed al compenso dei suoi componenti, si rinvia alle disposizioni normative di cui al titolo VII del d.lgs 267/2000.

Art. 17 - COMITATO SCIENTIFICO

1) Il Consorzio è dotato di un Comitato Scientifico, il quale assume la funzione di creare un polo di confronto ed un nesso di continuità tra l'attività del Consorzio e gli indirizzi tecnico-scientifici dell'Università. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente dell'Assemblea e da due membri nominati concordemente dall'Università e dai Sindaci dei singoli Enti locali consorziati.

Art. 18 - DIRETTORE CULTURALE

1) La direzione culturale delle attività deliberate dal Consiglio d'Amministrazione è affidata al Direttore Culturale, il quale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra soggetti di comprovata qualità, preparazione e cultura. Il Direttore Culturale partecipa alle attività del Comitato Scientifico ed ha diritto ad un compenso forfetario per le singole attività svolte, oltre ad un rimborso delle spese.

Art. 19 - IL PERSONALE

1) Il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale del Consorzio è disciplinato dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro e di categoria validi per il personale degli Enti Locali.

2) La nomina dei dirigenti viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.

3) I dirigenti ed il personale che opera stabilmente per il Consorzio non possono esercitare alcuna altra attività, né lavorativa né imprenditoriale, e non possono accettare incarichi implicanti l'esercizio di uffici direttivi, estranei al Consorzio, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4) Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Consorzio potrà avvalersi delle prestazioni lavorative, oltre che del proprio personale dipendente, del personale dipendente degli Enti consorziati o di altre Amministrazioni, all'uopo autorizzato dalle rispettive Amministrazioni.

5) Allo stesso fine potrà stipulare convenzioni con diversi operatori, singoli od associati, secondo le norme vigenti in materia, facendo tuttavia salve le convenzioni già stipulate dai

singoli Enti e vigenti al momento della costituzione del Consorzio, ovvero al momento dell'ammissione dei predetti Enti al Consorzio, se successiva alla costituzione dello stesso.

Art. 20 - CONTRATTI

- 1) In materia di procedure relative ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, il Consorzio osserva le disposizioni di legge applicabili agli enti pubblici che operano nei settori in cui si spiega in concreto la specifica attività del Consorzio.
- 2) Il Consorzio subentra nei rapporti contrattuali pendenti all'atto della sua costituzione, in relazione alle materie rientranti nel proprio oggetto ed ambito di attività.

Art. 21 - FINANZIAMENTI

- 1) Il Consorzio potrà ricevere contributi dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti pubblici e privati, in conformità alla normativa vigente.
- 2) Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri (provenienti da canoni, tariffe e proventi vari) le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in sede di redazione del bilancio, tra gli Enti Locali consorziati, in forma di contributi in conto esercizio, in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente (modificata in coincidenza con il censimento) ed alla consistenza del patrimonio dagli stessi destinato al soddisfacimento degli scopi consortili.
- 3) Il versamento del contributo in conto esercizio di pertinenza di ciascun Ente consorziato, determinato ai sensi del comma precedente, deve avvenire entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla documentata richiesta.
- 4) I Comuni consorziati devono provvedere al pagamento della quota annuale, come determinata nella Convenzione del Consorzio, nei primi sei mesi dell'anno solare.
- 5) Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previste dal piano programma il Consorzio provvede, nell'ordine:
 - con i fondi all'uopo accantonati;
 - con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - con i contributi in conto capitale;
 - con i prestiti anche obbligazionari;
 - con l'incremento dei fondi di dotazione conferiti dagli Enti aderenti.
- 6) Il Consorzio può ricorrere ad "operazioni di anticipazioni" per esigenze di elasticità di cassa, nei limiti di legge.

Art. 22 - PIANO PROGRAMMA

- 1) Il piano programma è deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, secondo gli indirizzi programmatici delineati dall'Assemblea Consortile. Esso prevede le scelte da compiere e gli obiettivi da perseguire, indicando tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo dei diversi servizi;
 - il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
 - le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;

- i modelli organizzativi e gestionali e i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane.

2) Il piano programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Art. 23 - BILANCIO PLURIENNALE

1) Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma ed ha durata triennale. Esso è articolato per servizi, ove esistano, per programmi e per progetti.

2) Il bilancio pluriennale comprende inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3) Esso si basa sui valori costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti ai prevedibili tassi di inflazione.

Art. 24 – BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

1) L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

2) Il bilancio di previsione viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso per l'approvazione all'Assemblea Consortile entro il 31 dicembre di ogni anno.

3) Detto bilancio deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al Consorzio in base alle leggi e al presente statuto.

4) Ove il Consorzio gestisca più servizi deve dimostrare i risultati di esercizio di ogni singolo servizio, rilevando separatamente i costi e i ricavi riferibili a ciascuno di essi.

5) I criteri per la ripartizione dei costi Enti Locali a più servizi devono essere fissati dal regolamento speciale del Consorzio.

6) Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati i documenti e gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Art. 25 - CONTO CONSUNTIVO

1) Entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio lo schema di conto consuntivo della gestione conclusasi al 31 dicembre precedente.

2) Si applicano al Consorzio le disposizioni di legge dettate in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. In apposito Regolamento di contabilità saranno contenute le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile dell'ente, nel rispetto della normativa vigente per gli enti locali territoriali.

3) Il conto consuntivo è corredato da una relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, illustrativa dell'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui il Consorzio ha operato, dalla quale devono risultare le motivazioni degli spostamenti rispetto al bilancio di previsione.

4) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo e la relazione sulla gestione e li trasmette all'Organo di Revisione dei Conti per la relazione di competenza.

5) L'Organo di Revisione dei Conti deve riferire all'Assemblea Consortile sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e formulare le proprie osservazioni in ordine al conto consuntivo ed alla sua approvazione.

6) Il conto consuntivo deve restare depositato in copia nella sede legale del Consorzio, insieme con le relazioni degli Amministratori e dell'Organo di Revisione dei Conti durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Ciascun consigliere in carica dei Enti Locali consorziati può prenderne visione.

Art. 26 - INVENTARI

1) Gli inventari del Consorzio devono essere tenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 2217 del Codice Civile.

2) Ogni triennio il Consiglio di Amministrazione delibera, sentito l'Organo di Revisione dei Conti e la Società di Revisione e Certificazione, di procedere alla certificazione dei valori iscritti negli inventari.

Art. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) La nomina dei liquidatori e la determinazione del loro compenso spetta all'Assemblea.

2) La liquidazione importa l'attribuzione a ciascuno degli Enti che hanno fatto parte del Consorzio di quote di spettanza determinate in proporzione all'entità dei conferimenti e dei trasferimenti effettuati, nonché delle rispettive quote di partecipazione nel Consorzio.

Art. 28 - GARANZIE

1) La gestione associata, indipendentemente dalla misura dei conferimenti e trasferimenti degli enti aderenti deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti i Enti Locali associati.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente statuto saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ordinamento degli enti locali territoriali.